

**ACCORDO TERRITORIALE DI SECONDO LIVELLO**  
per l'applicazione dei benefici di cui all'art. 1, comma 47 della Legge n. 220/2010  
in materia di imposta sostitutiva del 10%

Addì 30 marzo 2011 presso la sede della Confcommercio Unione Venezia si sono incontrati:

- l'Unione Commercio Turismo Servizi e P.M.I. della Provincia di Venezia rappresentata dal Presidente Massimo Zanon assistito dal Direttore Danilo De Nardi, con la partecipazione della Commissione Sindacale nelle persone di Luigina Franzò
- e
- le Organizzazioni Sindacale dei lavoratori del Terziario e del Turismo della Provincia di Venezia, rappresentate dai Signori

Monica Zambon	della Filcams Cgil,
Bertilla Manente e Luca Zuin	della Fisascat-Cisl,
Luigino Boscaro	della Uiltucs-Uil


che concordano quanto segue, con riferimento alle imprese aderenti al sistema Confcommercio Imprese per l'Italia, appartenenti ai settori del Terziario e del Turismo, che applicano integralmente gli accordi territoriali e/o aziendali di secondo livello.

1. Con decorrenza dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2011 sono recepite dalla presente intesa, ai sensi della circ. 3/E dell'Agenzie delle Entrate/Ministero del Lavoro del 14 febbraio 2011, le disposizioni di tutti i CCNL, sottoscritti da associazioni nazionali aderenti a CONFCOMMERCIO Imprese per l'Italia e dalle federazioni sindacali di categoria Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs UIL e applicate ad aziende con sede legale o operativa nella provincia di Venezia e aderenti al sistema di rappresentanza CONFCOMMERCIO Imprese per l'Italia della Provincia di Venezia, per le parti che - anche in base a quanto avvenuto nel periodo dal 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2010 - sono riconducibili ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o aiuti dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale

2. Alle disposizioni contenute negli accordi territoriali in vigore sottoscritti tra le parti si applica quanto concordato al punto 1

3. Con l'obiettivo di definire quali istituti diano luogo a incrementi di produttività, competitività, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa le parti quindi hanno convenuto che rispondono ai suddetti requisiti, in via esemplificativa e non esaustiva, i seguenti istituti economici:

lavoro straordinario  
lavoro supplementare  
compensi per clausole elastiche e flessibili  
lavoro a turno e/o spostato riposo  
lavoro domenicale o festivo anche svolto in normale orario di lavoro  
premi variabili di rendimento  
lavoro notturno  
ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.



4. Pertanto i trattamenti economici dei suddetti istituti daranno luogo ai benefici di cui all'art. 1 comma 47 della legge 220/2010 in materia di imposta sostitutiva del 10% nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile e delle indicazioni ministeriali e dell'Agenzia delle Entrate.

Le aziende che applicheranno i benefici fiscali di cui al presente accordo dovranno preventivamente comunicarlo per scritto alle RSA/RSU o, in assenza, ai dipendenti interessati e comunque all'Ente Bilaterale Territoriale di Settore ai fini istituzionali di osservatorio.

5. Le aziende di cui al punto 1 che abbiano in essere o che vogliano istituire sistemi premianti aziendali a carattere variabile, non definiti da contrattazione di secondo livello, potranno accedere ai benefici della tassazione di cui al presente accordo previa comunicazione, contenente uno schema illustrativo dei parametri utili ai fini della determinazione del premio, alle RSA/RSU e ai dipendenti interessati e all'Ente Bilaterale Territoriale di Settore della provincia di Venezia ai fini istituzionali di osservatorio.

6. Le aziende di cui al punto 1 che abbiano unità produttive distribuite nell'ambito di più province applicheranno, in assenza di contrattazione aziendale, i singoli contratti territoriali stipulati nelle diverse province o, in alternativa, in tutte le unità produttive l'accordo territoriale sottoscritto nel luogo in cui l'azienda ha la propria sede legale. L'eventuale contrattazione aziendale dovrà svolgersi con l'intervento delle organizzazioni sindacali locali aderenti o facenti capo alle organizzazioni nazionali stipulanti i CCNL di riferimento e, per i datori di lavoro, dell'associazione territoriale a carattere generale aderente a Confcommercio.

7. La presente intesa ha carattere sussidiario e cedevole rispetto ad eventuali intese aziendali.

Le parti si impegnano a rivedere la presente intesa qualora intervenissero variazioni normative rispetto alla materia "detassazione".

UNIONE COMMERCIO TURISMO SERVIZI  
E P.M.I. della Provincia di Venezia

FILCAMS - CGIL Venezia

FISASCAT - CISL Venezia

UILTUCS - UIL Venezia